

« Pertanto, per i militari che si trovano sotto le armi, qualunque sia l'impiego che coprono, non può più parlarsi di dispensa, considerato che essa non venne loro accordata, allorchè furono richiamati in servizio nel Regio esercito.

« Ciò premesso e tenuto conto che la dispensa è concessione fatta esclusivamente nell'interesse del servizio e non per beneficio alle persone che ne fruiscono, stimo poi opportuno soggiungere che, non per riparare ad alcuna pretesa disparità di trattamento — concetto assolutamente inammissibile in tale materia — ma soltanto in considerazione delle esigenze del servizio ferroviario, intimamente connesse a quelle dell'Esercito, questo Ministero ha date disposizioni in corso d'applicazione, per le quali entro il mese tutti gli agenti, cui si riferisce in modo speciale la soprascritta interrogazione, riassumeranno il loro posto nell'Amministrazione ferroviaria.

« Per quanto riguarda gli avventizi, notasi che i medesimi sopperiscono ai bisogni creati sia dalle chiamate alle armi sia dall'ordinaria eliminazione del personale nonchè dell'aumentato lavoro dei trasporti.

« Essi appartengono in generale al personale di macchina, delle stazioni e dei treni e non ebbero una propria e vera dispensa; ma otterrò di essere lasciati come comandati presso l'Amministrazione ferroviaria, provvedimento resosi necessario per assicurare la regolare continuazione dell'esercizio e che andrà a scadere prossimamente con la restituzione suaccennata del personale anziano.

« In ogni modo sarà indagato se nelle concessioni fatte nei riguardi di tali avventizi siano stati commessi abusi; ove risultasse ciò, i responsabili saranno puniti.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

*Bignami. — Al ministro della guerra. —*

« Per sapere se, per parità di trattamento nelle classi precedenti, non intendano promuovere una disposizione legislativa per la quale agli effetti dei sussidi da concedersi alle famiglie siano considerati come trattenuti alle armi quei militari della classe 1895 che hanno compiuto due anni di servizio sotto le armi ».

*RISPOSTA. — « A senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito la ferma decorre non dal giorno della presentazione alle armi dei militari, ma*

*dal primo gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva, alla quale l'arruolato è ascritto, compiono il ventunesimo anno di età. Per effetto di tali precise disposizioni di legge, i militari della classe 1895, pure essendo venuti alle armi nel 1915, non compiranno la ferma biennale di leva che alla data del 31 dicembre 1917, e quindi solamente da questa data essi potranno dar titolo al soccorso giornaliero per le rispettive famiglie a senso del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.*

« Nè giova obiettare che i militari della suddetta classe vennero chiamati precedentemente alla data in cui cominciavano a decorrere gli obblighi di ferma, perchè, per il disposto dell'articolo 116 del citato testo unico, i militari di prima categoria possono essere inviati sotto le armi subito dopo il loro arruolamento da parte del Consiglio di leva, e quindi anche prima della suaccennata data di decorrenza dalla ferma.

« Del resto, lo stesso trattamento è stato usato anche ai militari delle precedenti classi 1893 e 1894 i quali, benchè chiamati alle armi anticipatamente, furono considerati come trattenuti per mobilitazione, e cioè in condizione di dar titolo al soccorso giornaliero, rispettivamente solo a decorrere dal 1º gennaio 1916 e dal 1º gennaio 1917.

« Per conseguenza, ogni provvedimento inteso a far concedere il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari della classe 1895 prima del tempo in cui, a norma di legge, potessero i militari stessi essere considerati quali trattenuti, costituirebbe un trattamento di privilegio di fronte a quello fatto ai militari delle due classi precedenti e quindi contrario ai principi di equità e di giustizia.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

*Bouvier. — Al ministro del tesoro. — « Per sapere se non ritenga di prendere immediati provvedimenti per impedire l'esodo degli spezzati d'argento, dei quali il commercio risente già grave penuria, e se intenda di procedere contro gli esosi accaparratori ».*

*RISPOSTA. — « Ad impedire l'esodo delle monete dal Regno, si dispose, di accordo col Ministero delle finanze — fin dall'inizio della guerra — il divieto più assoluto di esportazione dei metalli monetati. Per quanto riguarda gli spezzati d'argento*